



CITTA' DI ALBANO LAZIALE
(PROVINCIA DI ROMA)

SETTORE I - SERVIZIO II
DETERMINAZIONE
N.244 /24 DEL 07.04.2014

OGGETTO: Causa pendente avanti la Suprema Corte di Cassazione tributaria . Patrocinio legale.

II RESPONSABILE

Visto il Regolamento di contabilità approvato dal Commissario Straordinario con atto n. 29 del 5.07.1996, vistato dal CO.RE.CO. nella seduta del 29.07.1996, verbale n. 87;

Premesso che, ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno del 19/12/2013, pubblicato nella G.U. n. 302 del 27/12/2013, per l'anno 2014 è differito al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, successivamente differito al 30.04.2014, come da decreto del Ministero dell'Interno del 13.02.2014, pubblicato nella G.U. n. 43 del 21.02.2014;

Dato atto che questo Ente ha aderito alla armonizzazione contabile, per cui dovrà essere gestito provvisoriamente il secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato, con riferimento ai soli stanziamenti di competenza e non di cassa: per il corrente esercizio, il riferimento è pertanto l'esercizio 2014 del bilancio di previsione 2013/2015, così come disposto con nota prot. n. 9295 del 27.02.2014;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 07/11/2013, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio 2013, il Bilancio pluriennale 2013-2015 e la relazione previsionale e programmatica relativa allo stesso triennio, immediatamente eseguibile;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 208 del 19.12.2013, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il PEG per l'esercizio 2013 ed affidata la gestione ai responsabili dei servizi, con la stessa individuati, vigente nelle more dell'approvazione del Peg 2014;

Visto il decreto di proroga di nomina a Responsabile di servizio prot. n. 54362 del 30.12.2013 da parte del Sindaco e l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgv. n. 267/2000,

Visti gli adempimenti di cui all'art. 26 del d.lgs. n. 33/2013 in materia di pubblicazione e di trasparenza amministrativa,

Visti gli adempimenti di cui al D. lgs. N. 196/2003 e s.m.i., per cui i dati personali raccolti sono trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento,

Visto l'art. 50 del D.lgs. 267/2000;

Visti gli artt. 11 comma 3, in materia di capacità a stare in giudizio e 12 comma 1 in materia di assistenza tecnica del D.Lgs. n. 546 del 31.12.1992, nonché quanto argomentato, con riferimento ai suddetti

artt. 11 e 12, dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 98/E del 23.04.1996, con riferimento alla materia tributaria,

Considerato che:

è pervenuto ricorso presso la Corte Suprema di Cassazione, di cui al prot. n. 5539 del 5.02.2014, a cui si rimanda per relationem, promosso da Angela Milano, nata a Roma il 3.09.1947, residente in Frattocchie-Marino (Rm), via Nettunense Km. 1,800, CF MLNGL47P43H501I, rappresentata e difesa dall' avv. Antonella Proietti ed elettivamente domiciliata presso di lei in Roma, via Garofalo 81 (presso avv. Fagioli).

Tale ricorso è intentato contro il Comune "per l' impugnazione e la conseguente cassazione della sentenza n. 781/14/12, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma l'11.12.2012, depositata in segreteria il 18.12.2012, non notificata, relativa agli avvisi di liquidazione dell' imposta comunale sugli immobili anno 2001, provvedimento n. 20010002; anno 2002 provvedimento n. 20020003; anno 2003 provvedimento n. 20030002; anno 2004 provvedimento n. 20040002; anno 2005 provvedimento n. 20050001."

La sentenza della Commissione Tributaria Regionale impugnata evidenziava la non emersione di elementi nuovi rispetto alla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale n. 95/17/12 che aveva rigettato il ricorso della sig.ra Angela Milano, considerandola unico soggetto obbligato, anche in virtù di precedenti avvisi notificati al marito ed annullati dalle competenti Commissioni tributarie "perché l' unico soggetto obbligato era proprio la moglie Angela".

Valutato necessario ed opportuno resistere con controricorso, al fine di tutelare le ragioni e gli interessi dell' Ente, come anche da richiesta prot. n. 12253 del 17.03.2014 della Responsabile dell' Ufficio Tributi di nomina di un legale (in quanto la stessa non è abilitata alla costituzione in Cassazione), essendo autorizzato il Sindaco, in qualità di rappresentante legale, ad agire e compiere tutti gli atti necessari in nome, per conto e nell' interesse del Comune di Albano Laziale, conferendo mandato per la difesa tecnica all' avv. Pietro di Benedetto, con studio in via Cicerone 28, esperto in materia tributaria.

Preso atto che il Comune di Albano Laziale, per la fase di giudizio avanti la Corte di Cassazione, eleggerà domicilio in Roma, presso lo studio del citato avvocato.

Vista la nota prot. n. 15614 del 7.04.2014 con preventivo di parcella per euro 3.000,00 oltre cpa ed iva per un totale di euro 3.806,40

Visti gli artt. 107, commi 2 e 3, 183 e 184 del D.Lgv. n. 267/2000,

Verificata l'esclusione dagli adempimenti e dalle modalità di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari,

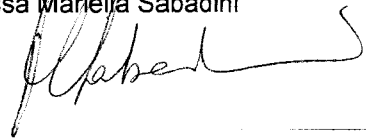
DETERMINA

Per quanto specificato in premessa che qui si intende integralmente riportato:

1. Di conferire patrocinio legale all' avv. Pietro di Benedetto, C.F.DBNPTR45M19H096E - P.IVA 00313170714, con studio in Roma, via Cicerone 28, al fine di resistere con controricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione di Roma, nel giudizio incardinato presso di essa avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma - sezione 14 dell' 11.12.2012 n. 781/14/12, relativa alla causa tributaria pendente fra Angela Milano ed il Comune di Albano Laziale, in riferimento ad avvisi di liquidazione di imposta comunale su immobili, anni da 2001 a 2005, conferendo mandato speciale da parte del Sindaco, quale rappresentante legale dell'Ente, il quale elegge domicilio presso lo stesso;
2. Di pattuire, come da nota prot. n. 15614 del 7.04.2014, il seguente compenso complessivo: euro 3.000,00 oltre cpa 4% euro 120,00 ed iva 22% euro 686,40, per un totale di euro 3.806,40, da cui detrarre ritenuta d' acconto, per la difesa e rappresentanza dell' Ente;

3. Il compenso come sopra pattuito è ritenuto da entrambe le parti congruo, proporzionato, soddisfacente per l'incarico professionale conferito e liberamente determinato. Eventuale somma a titolo di acconto sarà erogata previa presentazione di fattura, mentre il saldo verrà corrisposto in sede di definizione del procedimento;
4. Il professionista potrà delegare lo svolgimento della prestazione a terzi collaboratori o sostituti, sotto la sua responsabilità;
5. In caso di recesso da parte del patrocinante rimane a carico dello stesso l'onere di rapportarsi con il nuovo incaricato con la consegna di tutta la documentazione necessaria all'espletamento ed alla continuazione del patrocinio, con il pagamento della sola attività effettivamente svolta;
6. di impegnare la spesa complessiva di euro 3.806,40 sul cap. 440 del bilancio provvisorio esercizio 2014 ;
7. di trasmettere il presente atto al servizio finanziario per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile Settore I Servizio II
Dott.ssa Mariella Sabadini



Determinazione	del	numero	Oggetto
7.04.2014	244/24		CAUSA PENDENTE AVANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE TRIBUTARIA - PATROCINIO LEGALE

Il compilatore

Ai sensi dell'art. 9 comma 1, punto 2, lett. a) D.L. 78/2009, il responsabile del Settore Servizio
rilascia il visto di compatibilità monetaria
 attestante che le somme impegnate con il presente atto saranno esigibili non prima del mese di
 e che tale previsione è compatibile con il piano dei pagamenti assegnato e con le regole di finanza pubblica.

Il responsabile del Settore Servizio
 Albano Laziale, Il responsabile del Settore Servizio

Albano Laziale,

Visto di compatibilità monetaria	Compatibilità Richiesta	Anno 2014												TOTALI
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
 (art. 154 comma 6 del T.U. Ordinamento EE.LL. - D.Lgs. n. 118 del 2000, art. 267)

ENTRATA
 capitolo art. bilancio 20 competenza [] residui []
 capitolo art. bilancio 20 competenza [] residui []
SPESA
 capitolo art. bilancio 20 competenza [] residui []
 capitolo art. bilancio 20 competenza [] residui []
 capitolo art. bilancio 20 competenza [] residui []
 capitolo art. bilancio 20 competenza [] residui []
 capitolo art. bilancio 20 competenza [] residui []
 capitolo art. bilancio 20 competenza [] residui []

Il responsabile del Servizio Finanziario

Albano Laziale,